



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 1 DEL 07/01/2026**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA SU VIALE ORIENTE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI SOTTOSERVIZI E DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI. DITTA ANESE. PROROGA SINO AL 16/02/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che viale Oriente è strada a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 STRADA URBANA DI QUARTIERE, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019;

Visto

- la concessione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche n. 2025/386 del 03/11/2025 rilasciata con prescrizioni alla ditta TIVOLI SRL con sede a Jesolo (VE) in viale Oriente 122 per le porzioni di carreggiata di viale Oriente e di via Airone per il periodo dal 31/10/2025 al 31/12/2025, in esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal PDC n. 2021/1984, e successiva proroga accordata sino alle 16/02/2026 alle medesime condizioni;
- l'ordinanza di disciplina della viabilità nelle vie interessate n. 170 del 20/11/2025, con efficacia sino al 31/12/2025;
- la richiesta di proroga della suindicata ordinanza, pervenuta con protocollo n. 2025/0096232 del 23/12/2025 pervenuta dall'Arch. Giulio Cerchier per conto della ditta ANESE s.r.l. con sede a Concordia Sagittaria (VE) in via Cavanella, civ. 771;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.);

O R D I N A

Che dalla pubblicazione della presente alle ore 19:00 del **16/02/2026**:

la **circolazione** veicolare su **viale Oriente**, tratto compreso fra le intersezioni con le vie Venier e Airone dove sarà operante il cantiere stradale per l'esecuzione delle opere indicate in premessa, possa svolgersi a **senso unico alternato**, regolato da impianto semaforico o, in caso di necessità, da movieri, e la **sosta** possa essere vietata con rimozione a carico degli inadempienti.

Per la posa della segnaletica occorrente ed adeguata dovrà farsi riferimento alla Tavola n. 66 del Disciplinare Tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/07/2002 e successive modifiche e/o integrazioni.

1. la **circolazione pedonale** sul tratto in questione sia sempre garantita e salvaguardata attraverso l'individuazione ed il tracciamento, a monte ed a valle dell'area di occupazione individuata al presente punto, di appositi **attraversamenti pedonali provvisori** o, in alternativa, attraverso la realizzazione di un **passaggio pedonale** (da individuarsi eventualmente anche sul sedime della carreggiata) purché lo stesso sia adeguatamente evidenziato e delimitato al fine di evitare pericolo di interferenze con la circolazione veicolare;
2. la **visibilità notturna** della segnaletica e del cantiere sia assicurata - art. 36 D.P.R. 495/92;

3. altresì è fatto obbligo, a carico alla ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita **segnaletica di preavviso della parziale o totale chiusura della sede** stradale, in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni.
4. dovrà essere garantita la circolazione dei veicoli, eccetto durante le attività indifferibili o che per loro natura potrebbero rendersi pericolose per la mobilità urbana e con pregiudizio alla sicurezza stradale;
5. dovranno altresì essere assicurati i diritti di accesso ai frontisti, domicilianti e residenti e il transito dei veicoli dei mezzi di soccorso o di emergenza;

La ditta esecutrice dei lavori, avrà cura di **installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica** occorrente, a norma del D.lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche e/o integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013 in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

Altresì è fatto obbligo a carico alla ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso di lavori in corso, restringimento della carreggiata e quanto altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione o in alternativa, disciplinare la stessa utilizzando dei movieri dotati dei prescritti dispositivi di segnalazione e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni.

La disciplina della circolazione veicolare e pedonale durante l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.